

CORTE DI APPELLO SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Sez/Coll: LA R.G: 367/2019

All'udienza collegiale del giorno

11/05/2021 ore 10

10:15

PRESIDENTE Dr. PAPAIT MARIA LORENA

Giudice/Consigliere Dr. SANTONI RUGIU ROBERTA

Relatore

Giudice/Consigliere Dr. TAITI NICOLETTA

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

dr.ssa Ulderica Fanelli

Chiamata la causa

9

Attore principale

Avv. GENOVALI CARLA, presente

Attore (altro)

Avv. GIUNTA JACOPO sostituita dall'avv. Carla Genovali

Avv. BERTONE STEFANO

Avv. AMBROSIO RENATO

Avv. GHIBAUDO CHIARA IRENE TERESA

Attore (altro)

Avv. GHIBAUDO CHIARA IRENE TERESA

Avv. AMBROSIO RENATO

Avv. GIUNTA JACOPO sostituita dall'avv. Carla Genovali

Avv. BERTONE STEFANO

Attore (altro)

Avv. GHIBAUDO CHIARA IRENE TERESA

Avv. AMBROSIO RENATO

Avv. BERTONE STEFANO

Avv. GIUNTA JACOPO sostituita dall'avv. Carla Genovali

Attore (altro)

Avv. GHIBAUDO CHIARA IRENE TERESA

Avv. BERTONE STEFANO

Avv. AMBROSIO RENATO

Avv. GIUNTA JACOPO sostituita dall'avv. Carla Genovali

Attore (altro)

Avv. BERTONE STEFANO

Avv. GIUNTA JACOPO sostituita dall'avv. Carla Genovali

Avv. GHIBAUDO CHIARA IRENE TERESA

Avv. AMBROSIO RENATO

Convenuto principale INAIL

Avv. NINCI ANTONELLA

Avv. PANZANI GUIDO sostituita dall'avv. Marisa Petrillo

Su richiesta del Collegio l'avv. Genovali, in sostituzione dell'avv. Giunta, precisa che chiedono i ratei della rendita spettante al padre dalla domanda amministrativa al decesso, nonché i ratei della rendita ai superstiti spettante alla madre dalla morte del padre al decesso della madre.

chiede i ratei della rendita spettante al marito dalla domanda amministrativa al decesso, nonché per la rendita per se dalla morte del marito.

chiede i ratei della rendita spettante al padre dalla domanda amministrativa al decesso.

I procuratori delle parti insistono nelle prese conclusioni e chiedono porsi la causa in decisione.

IL PRESIDENTE

assegna la causa in decisione.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.

Il Presidente d\u00e0 quindi lettura in aula del dispositivo della sentenza / ordinanza che viene allegata al presente verbale.

La Corte pronuncia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 18.00

Firenze, 11 maggio 2021

IL CANCELLIERE ESPERTO dr.ssa Ulterica Fagelli LA PRESIDENTE dr.ssa. Maria Lorena Papait



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Sezione lavoro

così composta:

dr. Maria Lorena Papait

Presidente

dr. Roberta Santoni Rugiu

Consigliera rel.

dr. Nicoletta Taiti

Consigliera

nella causa iscritta al n. 367 / 2019 RG

promossa da

BETTI GIAMPAOLO

Avv. Carla Genovali

appellante

contro

INAIL

Avv. Guido Panzani

appellato

che porta riunita la causa iscritta al n. 372 / 2019 RG

promossa da

entrambe quali eredi di Montanelli Rosalia, a sua volta appellante quale erede di

e

Avv. Renato Ambrosio, Stefano Bertone, Chiara Ghibaudo, Jacopo Giunta

appellanti

contro

INAIL

Avv. Guido Panzani

appellato



avente ad oggetto: appelli riuniti della sentenza n. 688 / 2018 del Tribunale di Lucca quale giudice del lavoro, pubblicata il 26 novembre 2018

all'esito dell'udienza dell'11 maggio 2021 con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con separati ricorsi nei confronti dell'INAIL.

gli eredi di sevevano operato per decenni, in particolare alle dipendenze dell'Enel con mansioni di installatore e manutentore di impianti di telecomunicazione, tutti esposti a campi elettromagnetici a bassa frequenza (CEMBF), oppure a campi a radio frequenze (CEMRF), contraendo di conseguenza patologie tumorali (neoplasie emolinfopoietiche, o leucemie), mortali quanto a seriore dell'Enel con mansioni di installatore e manutentore di impianti di telecomunicazione, tutti esposti a campi elettromagnetici a bassa frequenza (CEMBF), oppure a campi a radio frequenze (CEMRF), contraendo di conseguenza patologie tumorali (neoplasie emolinfopoietiche, o leucemie), mortali quanto a l'accessor de chiedevano quindi che l'istituto fosse condannato a liquidare rispettivamente:

 per la rendita per malattia professionale (danno biologico al 60% domanda amministrativa del 3,5,2011)

- per de de domanda amministrativa 25.1.2008) e Caproni (domanda amministrativa 18.12.2008) i relativi ratei di rendita per malattia professionale fino al decesso (con misura del relativo danno biologico da quantificare) e quindi la rendita ai superstiti.

Il Tribunale, riuniti i ricorsi, li istruiva con prova orale sulle mansioni dei tre lavoratori, nonché con tre successive CTU:

la) relazione 11.5.2015 CTU ambientale dr. Gaetano Licitra (Responsabile ARPAT di Lucca), volta ad indagare i luoghi di lavoro dove si era svolta la prestazione dei ricorrenti al fine di determinare i livelli di esposizione ai campi magnetici a bassa frequenza, o a campi elettromagnetici a radiofrequenza, quantificando i medesimi livelli e valutando quindi se potessero produrre effetti sulla salute dei lavoratori La perizia concludeva che "... è possibile che i ricorrenti siano stati esposti a livelli significativi sia a bassa che ad alta frequenza per periodi di tempo anche non brevi, seppure in maniera non continuativa se non in periodi specifici. I livelli di esposizione nel caso delle basse frequenze sono stati valutati dal CTUE sono del tutto compatibili con quelli degli studi epidemiologici condotti negli ultimi decenni e che mostrano virgola in alcuni casi, un'associazione con il rischio di leucemie. Analogamente ci sono però altri studi che non mostrano tale associazione e, nel complesso, comunque non si è giunti a valutazioni conclusive sull'accertata esistenza di un nesso causale", raccomandando di approfondire il tema del nesso causale con apposita, ulteriore, valutazione medica.

2a) relazione 29.6.2017 CTU medica della dr. Fiorella Belpoggi (Direttrice area ricerca istituto nazionale per lo studio ed il controllo dei tumori e delle malattie ambientali M. Ramazzini di Bologna) volta ad indagare l'esposizione ai campi elettromagnetici a bassa frequenza radio, per determinare, sulla base di

Oh

quanto accertato nella precedente CTU ambientale, il nesso di causa o concausa in termini di probabilità fra le mansioni svolte dai lavoratori e le patologie tumorali dai medesimi contratte.

La perizia riconosceva in termini di elevata probabilità il nesso di causa fra l'esposizione a CEMBF e CEMRF e le patologie emolinfopietiche sulla base di studi epidemiologici sperimentali e di laboratorio che avevano messo in relazione la esposizione a campi elettromagnetici con le medesime neoplasie.

3a) relazione CTU medico legale del dr. Fabrizio Caldi, volta a verificare (nuovamente, e senza argomenti sulla necessità di rinnovare l'incarico peritale già conferito alla dr. Belpoggi) volta ad indagare se le mansioni lavorative avessero comportato un'esposizione al rischio e di conseguenza a valutare l'esistenza del nesso di causa o concausa in termini di probabilità.

La perizia escludeva il nesso causale, richiamando da un lato la prima CTU del dr. Licitra (che aveva concluso in modo dubitativo sul medesimo nesso di causa per la difficoltà di ricostruire durata e qualità della esposizione nonché per l'inadeguatezza degli studi epidemiologici) e dall'altro lato la seconda CTU della dr. Belpoggi (che aveva richiamato fondamentalmente studi sperimentali effettuati su animali).

Piuttosto la terza CTU, richiamando recente letteratura scientifica sulle patologie tumorali denunciate e pubblicazione della società italiana di medicina del lavoro ed igiene industriale, ed altre di analogo contenuto, evidenziava trattarsi di linee guida concepite in logica preventiva che non erano utili per verificare il nesso causale, bensi si prefiggevano il diverso scopo di agire in prevenzione oppure in assenza di certezze sul collegamento fra alcune occupazioni lavorative e l'insorgenza di alcune patologie.

Il Tribunale di Lucca con la decisione impugnata respingeva i ricorsi richiamando fondamentalmente la terza CTU del dr. Caldi sul presupposto che si trattasse di approfondimento ed aggiornamento sui temi controversi che dava adeguato conto anche delle due CTU che l'avevano preceduta.

Ed, in base al principio della soccombenza, condannava i ricorrenti al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.500 oltre oneri accessori per ciascuno, oltre ai compensi liquidati ai tre CTU.

(quale erede di (quali eredi di) e (quali eredi di) appellavano la

sentenza chiedendone la riforma integrale con accoglimento della domanda respinta in primo grado.

Gli appellanti premettevano che il giudizio era stato gestito in modo confuso ed anomalo poiché, dopo la prima CTU che accertava l'esposizione al rischio e la seconda che affermava il nesso causale, la terza (che avrebbe dovuto essere volta esclusivamente a quantificare la misura e decorrenza delle prestazioni spettanti ai ricorrenti ed ai loro eredi) aveva riguardato nuovamente il nesso causale, pur essendo affidata a persona estremamente meno qualificata dei due precedenti periti.

Censuravano quindi la decisione per omessa pronuncia ed assenza di motivazione adeguata laddove aveva recepito in modo acritico le conclusioni della terza CTU, trascurando i significativi elementi contrari forniti dalle prime due relazioni.

M

3

la) La prima CTU aveva riconosciuto la massiva esposizione dei lavoratori a CEMBF e CEMRF a livelli variabili nel tempo a seconda della tipologia degli impianti e delle mansioni, massima in occasione dei collaudi e minore per la manutenzione da differenziare ulteriormente fra ordinaria e straordinaria.

In proposito, le conclusioni del CTP prof Levis degli stessi ricorrenti evidenziavano che le mansioni avevano esposto i lavoratori a livelli superiori a quelli (precauzionali) raccomandati dal ICNIRP e dalla CE.

2a) La seconda CTU aveva ribadito l'esposizione dei tre lavoratori a livelli superiori a quelli (precauzionali) raccomandati dall'ICNIRP, evidenziando in particolare il nesso di causa tra la esposizione professionale a CEMBF ed il rischio di malattie mieloproliferative, soprattutto considerando l'esposizione contemporanea ad ulteriori agenti cancerogeni di tipo chimico e fisico che sicuramente, essendo ubiquitari nei paesi industrializzati, avevano riguardato anche i tre lavoratori.

Il solo Caproni aveva eseguito il test JAK2, con esito positivo, risultando quindi che nei suoi confronti si era verificata la mutazione del marcatore genetico JAK2, evento ritenuto specifica conseguenza dell'interferenza con fattori esterni, fra i quali la esposizione a CEMBF.

La seconda CTU concludeva quindi che l'età dei ricorrenti (nati fra il 1948 ed il 1949), i loro stili di vita a rischio basso (non fumo né consumo di alcool), e la storia naturale delle loro patologie faceva pensare ad eventi dovuti ad esposizione lavorativa, con la quale era coerente anche il periodo di latenza di circa trent'anni.

Infatti, tutti e tre erano stati esposti in maniera importante a CEMBF e CEMRF in conseguenza delle loro mansioni; la stessa esposizione a CEMBF era alla base della mutazione del gene JAK2 (riscontrata nell'unico ricorrente che aveva eseguito il relativo test, ignota negli altri che lo avevano eseguito); il periodo espositivo era stato di circa trent'anni per tutti; i lavoratori erano stati colpiti da neoplasia emolinfopoietico dopo i 50 anni di età, ma in modo precoce rispetto all'età media nella quale normalmente si manifestavano le medesime neoplasie.

Erano quindi richiamai i significativi dati epidemiologici che correlavano l'esposizione a tali patologie e gli studi sperimentali sugli animali che avvaloravano le stesse conclusioni, concludendo che la letteratura internazionale in materia partiva dal riconoscimento del possibile carattere cancerogeno delle onde elettromagnetiche, per approdare quindi da ultimo al riconoscimento della certezza di tale collegamento. Ciò premesso, gli appellanti criticavano l'ulteriore trattazione del primo grado da parte del Tribunale, quanto alla terza CTU.

Infatti, già la prima e la seconda perizia avevano fornito elementi numerosi e significativi per procedere al riconoscimento delle patologie, e quindi non si spiegava né la decisione di disporne una terza che si pronunciasse di nuovo sul nesso causale, né le conclusioni paradossali e contraddittorie a cui la stessa era poi giunta, escludendo ogni rapporto causale o concausale.

In particolare, gli appellanti indicavano come evidenti carenze della terza CTU:

2

4

- si limitava a riportare l'esito della seconda CTU, senza misurarsi con i suoi risultati (con particolare riferimento alla positività al JAK2, pag. 18 conclusioni dr. Belpoggi)
- non menzionava alcun criterio cronologico, nosologico e casistico, nonostante che il giudizio presentasse la situazione evidentissima di tre operai su tre, ammalati della stessa patologia tumorale, peraltro nell'ambito di un gruppo di lavoro rappresentato da ulteriori tre lavoratori con patologie analoghe, di cui due poi addirittura deceduti per la stessa causa
- si esprimeva in modo carente e contraddittorio poiché da un lato riportava la posizione IARC e di alcuni studi che affermavano il nesso causale, per poi invece definitivamente escluderlo esclusivamente sulla base di un manuale di medicina del lavoro del 2006
- nemmeno replicava alle osservazioni dei CTP di parte, secondo i quali le citazioni della terza CTU a
 sostegno della esclusione del nesso causale provenivano per lo più da studi caratterizzati da gravi conflitti
 di interessi, con particolare riferimento alla pubblicazione EFHRAN (ente
 palesemente supportato e finanziato da soggetti interessati nella telefonia mobile e nelle tecnologie di
 produzione trasporto dell'energia elettrica).

Gli appellanti invocavano giurisprudenza di merito e di legittimità che aveva riconosciuto il nesso causale fra l'esposizione ai campi elettromagnetici e le patologie tumorali. Ribadito che le tabelle INAIL applicabili al caso concreto dovevano essere quelle vigenti all'epoca dell'esposizione professionale al rischio del lavoratore, poiché quelle oggetto del DPR 336/1994 al punto 51 elencavano le lavorazioni che comportavano esposizione a radiazioni ionizzanti o ad onde elettromagnetiche, collegandole alle relative malattie fra cui quelle neoplastiche, ed indicando come illimitato il periodo di indennizzo abilità delle malattie neoplastiche rispetto alla cessazione del lavoro. Se ne ricavava allora che fino all'anno 2008 (quando era entrato in vigore il DM 9 aprile 2008 che aveva cancellato gli stessi campi elettromagnetici) i campi elettromagnetici erano considerati tali da indurre manifestazioni neoplastiche.

In conclusione, le patologie denunciate dai lavoratori nel presente giudizio avevano il carattere di malattia tabellata, e provocavano l'inversione dell'onere della prova a carico dell'INAIL, che avrebbe dovuto a sua volta dimostrare cause alternative, di per sé idonee a provocare le stesse patologie.

L'INAIL si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza.

Ribadiva che la decisione aveva recepito le difese svolte dall'istituto in primo grado, il quale aveva contestato la fondatezza delle domande anche nel merito, negando che le mansioni dei lavoratori li avessero esposti a campi elettromagnetici (rischio morbigeno), e che tale eventuale esposizione avesse provocato la patologia denunciata (nesso causale).

Premesso che le tabelle applicabili al caso in esame erano quelle oggetto del DPR n. 336/94 alla voce 51, per poter definire una patologia tabellata dovevano ricorrere congiuntamente tre requisiti:

la malattia doveva essere menzionata nella tabella

S

Sentenza n. 390/2021 pubbl. il 11/05/2021 RG n. 367/2019

II] il lavoratore doveva essere stato esposto agli agenti patogeni o alle lavorazioni espressamente indicate nella stessa tabella, alle condizioni e per il tempo ivi stabilito

III] la malattia doveva essere denunciata entro il termine massimo di indennizzabilità previsto nella tabella Nel caso in esame tali requisiti non erano presenti in modo congiunto, e quindi i lavoratori dovevano provare di essere stato esposti a rischio (positivamente verificatosi, secondo la prima CTU), di avere la patologia denunciata (pacifico, ed oggetto della seconda e terza CTU) e che vi fosse il nesso di causa (positivamente verificatosi per seconda CTU, non invece per la terza CTU) fra la esposizione al rischio e la medesima patologia in termini di ragionevole certezza probabilistica.

Infatti, la voce 51 indicava il solo fattore patogeno e non anche le patologie di riferimento, riferendosi a
"malattie causate da: a) radiazioni ionizzanti; b) laser e onde elettromagnetiche con le loro conseguenze
dirette". Quindi, per considerare tabellate patologie che la stessa voce 51 non prevedeva, era
necessario che l'agente patogeno dedotto in giudizio (onde elettromagnetiche) risultasse dotato di
efficienza patogenetica per la specifica patologia denunciata sulla base dei dati epidemiologici e di
letteratura medica ritenuta affidabile (art. 3 TU INAIL DPR 1124/1965).

Si trattava però di una circostanza che la prima e la terza CTU avevano escluso, e che la sola seconda CTU non poteva di per sé sostenere fondandosi su una personalissima valutazione derivata dalla preferenza per taluni studi epidemiologici rispetto ad altri, in assenza di un giudizio di affidabilità dei dati espresso dalla comunità scientifica, ed in particolare dall'IARC, agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, che invece al momento classifica i campi elettromagnetici come cancerogeni "possibili" ma non "probabili".

Del resto, la stessa seconda CTU riconosceva che l'esposizione CEMBF non è un cancerogeno potente come l'amianto o il benzene motivo per cui, trattandosi di indagare un cancerogeno debole (e che di per sé poteva confondersi con altri agenti più o meno noti nel corso delle ricerche e degli esperimenti), erano necessari metodi di laboratorio molto sensibili ed un numero più elevato di studi sperimentali.

Infine, non solo lo studio dell'istituto Ramazzini diretto dalla dr. Belpoggi non era replicato in altri laboratori indipendenti, e non era recepito universalmente dalla comunità scientifica, ma tale studio affermava evidenze di correlazione fra la esposizione CEMBF e tumori del sistema nervoso, mentre nel caso in esame si trattava di neoplasie emolinfopoietiche, o leucemie.

Anche appellava la sentenza, chiedendone la riforma integrale con accoglimento della domanda respinta in primo grado sulla base di argomenti analoghi a quelli della precedente impugnazione degli eredi L'INAIL si costituiva per chiedere il rigetto dell'appello sulla base di argomenti analoghi a quelli della memoria di costituzione contro la medesima impugnazione.

\$55

R

Secondo il collegio, gli appelli riuniti sono fondati e vanno accolti, con riforma integrale della sentenza appellata ed accoglimento delle domande di prestazione delle parti private, erroneamente respinte in primo grado.

In generale, per giurisprudenza costante richiamata da tutte le parti, il carattere tabellato delle malattie denunciate come MP va verificato rispetto alle tabelle vigenti nel periodo lavorato, ovvero in costanza della esposizione, e non alle tabelle vigenti alla denuncia di MP o alla decisione del giudizio.

Nel caso in esame, a fronte di periodi di esposizione collocati dagli anni '70 agli anni '00, le tabelle di riferimento sono quelle oggetto del DPR nº 336 del 13.4.1994, richiamate anch'esse dalle parti.

Si tratta del "Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura", ed in particolare della tabella per l'industria, voce 51, che indica:

- "malattie causate da: a) radiazioni ionizzanti; b) laser e onde elettromagnetiche, con le loro conseguenze directe"
- "lavorazioni che espongono alle radiazioni ionizzanti, ai raggi laser ed alle altre onde elettromagnetiche".

Le stesse tabelle non individuano però le malattie correlate a tali rischi, semplicemente affermando l'indennizzabilità delle patologie ascrivibili a quei rischi "tabellati". E' dunque lasciato alla, aggiornata, dottrina scientifica indicare quali debbano, o possano, essere considerate "causate" dagli agenti indicati.

E per tale giudizio di ascrivibilità non è sufficiente che vi sia stata l'esposizione ad un agente nella "lavorazione" svolta, ma deve essere verificato anche quanto richiesto da ciascuna voce tabellare, ovvero l'efficienza lesiva dell'esposizione all'agente nei confronti della specifica entità nosografica.

La valutazione va fatta in termini di ragionevole certezza, ovvero di probabilità (e non di mera possibilità).

Passando al caso in esame, rispetto ai lavoratori

elettromagnetici a bassa frequenza (CEMBF) ed a campi a radio frequenze (CEMRF) in concreto è pacifica,
perché accertata con la prima CTU - recepita in sentenza e non contestata dall'appellato INAIL.

La questione devoluta in appello concerne allora il solo nesso causale, che in primo grado era accertato dalla seconda CTU ed invece negato dalla terza.

In proposito, le parti si contrappongono sul carattere tabellato o meno della patologia.

Trattandosi di applicare la voce 51, è necessario il riconoscimento scientifico di un nesso causale accreditato in generale (punto di conflitto fra seconda e terza CTU, ovvero fra appellanti ed INAIL). In altri termini, in secondo grado la questione controversa concerne l'accertamento in concreto del nesso causale fra esposizione dei tre lavoratori ai campi elettromagnetici a bassa frequenza (CEMBF) oppure a campi a radio frequenze (CEMRF), e le rispettive patologie tumorali, da ritenere quindi malattia professionale.

Va considerato che, nello stesso gruppo di lavoro degli appellanti, negli anni 2009 e 2010 altri 3 colleghi avevano denunciato analoghe MP, e che nel frattempo 2 di loro ne sono morti ().

N

Sentenza n. 390/2021 pubbl. il 11/05/2021 RG n. 367/2019

Peraltro, né la difesa di INAIL né alcuna delle perizie svolte in primo grado ipotizzavano origini non lavorative delle patologie dei tre lavoratori (anzi, la seconda e la terza CTU menzionavano l'assenza di cause alternative anche solo ipotetiche).

Come risulta dal verbale di conferimento dell'incarico (udienza 6 novembre 2017), la terza CTU era disposta con espresso quesito sulla stessa esposizione (già oggetto della prima CTU) e sullo stesso nesso causale (già oggetto della seconda CTU), e ciò nonostante che dopo le prime perizie:

- a) le parti ricorrenti avessero chiesto di approfondire la mera quantificazione del danno (ai fini del quantum dell'accoglimento della domanda di prestazione, che già le prime due CTU imponevano nell'an con riferimento ai requisiti di indennizzabilità della malattia professionale)
- b) l'INAIL si fosse opposto alla CTU sul quantum, ma senza chiedere di sostituire le prime due CTU per gravi motivi ex art. 196 cpc
- c) in relazione alle prime due CTU il giudice non avesse motivato in alcun modo sugli stessi gravi motivi di cui all'art. 196 cpc.

La palese violazione dell'art. 196 cpc da parte del primo giudice nel conferire la terza CTU, con quesito che replicava anche quelli già oggetto delle prime due senza alcuna motivazione, non era tempestivamente eccepita dalle parti ricorrenti, che in modo coerente non sviluppavano un motivo di appello dal punto di vista processuale. < La mancata esplicitazione dei gravi motivi previsti dall'art. 196 cpc per disporre la sostituzione del consulente tecnico d'ufficio già nominato integra una nullità a rilevanza variabile, ai sensi dell'art. 156, comma 2 cpc, la quale, avendo natura relativa, deve essere fatta valere dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. Pertanto, in difetto di tempestiva eccezione, tale nullità non può essere denunciata, "secundum eventum litis", come motivo di impugnazione della sentenza >, Cass. 21149/2013.

Dal punto di vista sostanziale, comunque, il collegio dissente dal primo giudice sia nell'avere disposto la terza CTU sia nell'averne recepito le conclusioni negative come motivo di rigetto dei ricorsi.

Le prime due perizie, autorevoli quanto alla specializzazione del consulente, documentate ed aggiornate quanto alle argomentazioni, fornivano solidi argomenti per riconoscere le patologie dei lavoratori (ricorrente e danti causa).

Secondo il collegio, non si spiegava quindi né la decisione di disporne una terza che si pronunciasse di nuovo sul nesso causale, né la scelta di recepire le discutibili conclusioni a cui la stessa era poi giunta, escludendo ogni rapporto causale o concausale.

Sono invece da condividere tutti gli argomenti degli appellanti, in particolare sulle evidenti carenze della terza CTU, la quale nello smentire le opposte conclusioni della seconda:

- non prendeva posizione sulla decisiva circostanza della positività al JAK2 dell'unico lavoratore che era stato sottoposto a tale esame (vedi pag. 18 conclusioni dr. Belpoggi, a proposito del fatto che la esposizione CEMBF è alla base della mutazione del gene JAK2 correlata alla medesima esposizione, accertata

S

sull'unico dei tre lavoratori che era stato sottoposto al relativo test, e quindi non esclusa rispetto agli altri due lavoratori)

- trascurava l'applicazione critica dei criteri cronologici, nosologici e casistici al caso in esame, nonostante l'evidenza del quadro di fatto (tre colleghi con la stessa patologia tumorale, nell'ambito di un gruppo con altri colleghi con patologie analoghe, di cui due deceduti per la stessa causa)
- prima riportava gli studi scientifici aggiornati e specialistici che affermavano il nesso causale, per poi
 escluderlo esclusivamente sulla base di un manuale di medicina del lavoro del 2006 (ovvero di un testo
 generalista, risalente nel tempo e non destinato ad alcun approfondimento del tema, assai complesso ed in
 continua evoluzione)
- non chiariva la decisiva questione del conflitto di interessi quanto alla pubblicazione EFHRAN (ente supportato e finanziato da soggetti interessati allo sviluppo della telefonia mobile e delle tecnologie di produzione trasporto dell'energia elettrica).

Di conseguenza, il collegio disponeva ulteriore perizia medico legale, la quarta del presente giudizio, destinata ad accertare la misura delle prestazioni spettanti ai lavoratori (ovvero il medesimo oggetto che in primo grado a rigore avrebbe dovuto avere la terza perizia).

Premesso che gli assicurati erano stati esposti professionalmente a campi elettromagnetici nei rispettivi decenni di attività lavorativa, e che tale esposizione era stata causa, o concausa, delle rispettive MP denunciate all'INAIL (neoplasie emolinfopoietiche), si chiedeva quindi alla nuova perita di valutare:

- per
- per il danno biologico permanente dalle rispettive domande amministrative fino al decesso, in relazione al quale stabilire altresi il carattere causale o concausale della stessa MP.

La perita del collegio dr. Patrizia Penolazzi concludeva la relazione nei seguenti termini (sui quali peraltro nessuna delle parti formulava osservazioni):

- era affetto da mieloma multiplo micro-molecolare, malattia professionale il cui danno biologico permanente al momento della domanda amministrativa del maggio 2011era pari al 25% fino al settembre 2017; era pari al 55% da ottobre 2017 a dicembre 2020; e quindi era pari all' 85% dal gennaio 2021 ad oggi
- era stato affetto da mielodisplasia evoluta in leucemia mieloide acuta, malattia professionale il cui danno biologico permanente al momento della domanda ministrativa del dicembre 2008 era pari al 55% fino all'agosto 2009; dal settembre 2009 fino al decesso del novembre 2009 era pari al 70% (il decesso era stato causato dalla stessa malattia)
- era stato affetto da mielodisplasia evoluta in leucemia mieloide acuta, malattia professionale il cui danno biologico permanente al momento della domanda ministrativa

S

del gennaio 2008 era pari al 55% fino al maggio 2008; dal giugno 2008 fino al decesso del luglio 2008 era pari al 70% (il decesso era stato causato dalla stessa malattia) In conclusione, le domande degli appellanti devono essere accolte nei medesimi termini stabiliti da quest'ultimo accertamento medico legale, da cui discende necessariamente il riconoscimento con la decorrenza e la misura ora dette delle seguenti prestazioni: - rendita per malattia professionale nei confronti di - ratei della rendita per malattia professionale spettante in vita a dalla domanda amministrativa fino alla data del decesso, da riconoscere pro quota alle eredi - ratei della rendita ai superstiti spettante in vita alla vedova Montanelli Rosalia, da riconoscere alle eredi dalla morte del lavoratore alla morte della vedova dalla domanda - ratei della rendita per malattia professionale spettante in vita a amministrativa fino alla data del decesso, da riconoscere pro quota alle eredi dalla morte del lavoratore - rendita ai superstiti alla vedova Le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, poste per intero a carico dell'INAIL totalmente soccombente in entrambi i gradi, sono liquidate ex DM 55/2014 nell'ambito dello scaglione di valore indeterminabile, di complessità bassa. la molteplicità delle sono maggiorate Le spese relative alle posizioni antistatari Renato Ambrosio, parti e distratte in favore dei procuratori dichiaratisi Bertone, Chiara Ghibaudo e Jacopo Giunta. sono distratte in favore della procuratrice Le spese relative alla posizione antistataria Carla Genovali. Le spese relative ai compensi dei tre consulenti tecnici di primo grado, e della ulteriore consulente tecnica di secondo grado, rispettivamente liquidate come da separati decreti, in via definitiva sono poste tutte a carico dell'INAIL. P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando, in accoglimento degli appelli riuniti, condanna l'INAIL al pagamento delle seguenti prestazioni rendita per malattia professionale nella misura del 25% dalla domanda - in favore di amministrativa del maggio 2011 fino al settembre 2017; del 55% da ottobre 2017 fino a dicembre 2020 e dell'85% dal gennaio 2021 fino ad oggi; , ratei di rendita per malattia professionale - in favore delle eredi nella misura del 55% dalla domanda ministrativa del dicembre spettante in vita a 2008 fino all'agosto 2009; nella misura del 70% dal settembre 2009 fino al decesso del novembre 2009;

2

dr. Maria Lorena Hapait

- in favore delle eredi	rate	i di rendita ai superstiti spettante in
vita alla vedova	con decorrenza dal decesso del	al decesso della !
- in favore delle eredi		ratei della rendita per malattia
professionale spettante in vita	nella misura del 55	5% dalla domanda amministrativa
del gennaio 2008 fino al maggi	o 2008; nella misura del 70% dal giug	no 2008 fino al decesso del luglio
2008;		
- rendita ai superstiti spettant	te alla vedova	, con decorrenza dal decesso
del Nottoli.		
Per tutti, oltre interessi legali su	ille rispettive prestazioni con le decorrer	nze di legge.
Condanna l'INAIL al pagamen	to delle spese di lite, liquidate in	€. 6.409,00 per il primo ed in €.
6.939,00 per il secondo grado	- con distrazione in favore dei procur	ratori antistatari Renato Ambrosio,
Stefano Bertone, Chiara Ghibat	ado, Jacopo Giunta (posizioni Caprini e	Nottoli).
Condanna l'INAIL al pagamen	to delle spese di lite, liquidate in e	E. 4.930,00 per il primo ed in €.
5.338,00 per il secondo	grado-con distrazione in favore	e della procuratrice antistataria
Carla Genovali (posizione		
Pone in via definitiva a carico	dell'INAIL le spese relative alle consule	enze tecniche di primo e di secondo
grado, come già liquidate con i	rispettivi decreti.	
Firenze, 11 maggio 2021.		
^		
La Consigliera Est.		La Presidente

La Consigliera Est.

dr. Roberta Santon Rugiu